



COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
Settore 2

BANDO PUBBLICO INTEGRATIVO
PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE
ANNO 2022

IL DIRIGENTE
del Settore 2

VISTI:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02 gennaio 2019 " Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica" ERP;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 402 del 30 marzo 2020, "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Modifica criteri e procedure per la ripartizione – rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali" e s.m.i.;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 972 del 08 agosto 2022, che ha apportato modifiche ai criteri ed ai termini previsti nella delibera n. 402/2020, ed in particolare l'Allegato A;
- la Determinazione Dirigenziale n. /2022 con la quale è stato approvato il bando;

RENDE NOTO

che a far data dal **29/08/2022** e fino alle ore 13,00 del **09/09/2022**, i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda al Comune di Campiglia Marittima per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1
Requisiti dei beneficiari e condizioni per l'ammissibilità al bando.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti :

a) Essere cittadino:

1. italiano;
2. di uno stato appartenente all'Unione Europea;
3. di uno stato non appartenente all'Unione Europea. In questo caso occorre il possesso di un regolare permesso di soggiorno non inferiore ad un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della

vigente normativa in materia (art.5 della legge 24 febbraio 2005 n°41 che rinvia all'art.41 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n°286);

- b) residenza anagrafica nell'immobile per il quale si chiede il contributo all'interno del Comune di Campiglia M.ma;
- c) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali o contenente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare, riferito all'alloggio di residenza di proprietà pubblica o privata, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla LR 2/2019 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune di Campiglia M.ma La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE. Il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- f) le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare ;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- h) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, (dichiarato ai fine ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) e g);

- i) essere in possesso della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica/attestazione ISE/ISEE, sottoscritta entro i termini di validità del bando, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, compilata ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. il cui valore **ISE non sia superiore a Euro 29.545,98=**. Qualora alla data di presentazione della domanda il richiedente non abbia ancora ottenuto la certificazione ISE/ISEE, dovrà provvedere ad evidenziarlo nell'istanza stessa. Sarà cura degli Uffici verificare direttamente con l'Inps il rilascio dell'attestazione ISE/ISEE che dovrà risultare consultabile entro il termine della data di scadenza del Bando di concorso. Qualora, entro tale termine, l'attestazione ISE/ISEE non fosse ancora consultabile, la domanda sarà esclusa.
- j) avere valori ISE (Indicatore Situazione Economica) o ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), calcolati ai sensi del citato DPCM 159/2013 ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:
1. **Fascia "A"** Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (**Euro 13.619,58=**). Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.
 2. **Fascia "B"** Valore ISE compreso tra l'importo di **Euro 13.619,59=** e l'importo di **Euro 29.545,98=** Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore ad **Euro 16.500,00=**.
- k) non percepire altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi per lo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo (rientrano in questa fattispecie tutti i titolari di canone di locazione agevolato o calmierato anche a fronte di interventi fruenti di contributi pubblici riguardanti la realizzazione o il recupero di alloggi da destinarsi ad affitti a canone inferiore rispetto a quello di mercato e i titolari di contributi previsti dalle Delibere Regionali inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità).

Possono partecipare, ai sensi della deliberazione regionale n. 972 del 08.08.2022, anche i nuclei familiari che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del reddito superiore al 25% in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore a euro 35.000,00. La perdita del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020).

Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% anche in ragione dell'emergenza COVID -19 il limite ISEE è aumentato a euro 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito di cui alla precedente lettera j) e su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla certificazione ISEE corrente o ISEE ordinario.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 2 **Autocertificazione dei requisiti.**

1. I requisiti essenziali per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva, resa contestualmente all'istanza, ai sensi del DPR 445/2000 e delle modifiche introdotte dall'art. 15 della L. 183/2011. A norma degli articoli 75 e 76 del DPR medesimo, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero dello stesso.

Art. 3 **ISE/ISEE e canone di locazione di riferimento.**

1. La posizione reddituale del richiedente, da assumere a riferimento, è quella risultante dalla certificazione ISE/ISEE (Indicatore della Situazione Economica - Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolata ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 e successive modifiche ed integrazioni in possesso del richiedente e in corso di validità.
2. Per i richiedenti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di un'autocertificazione:
 - a. presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore (nel caso in cui non usufruisca di altri interventi di assistenza);
 - b. presenza di espressa certificazione da parte dei Servizi Sociali USL, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte Servizi Sociali;
 - c. verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone allegando gli eventuali CUD in possesso;
3. Si specifica che nella fascia "ISE zero" saranno comprese, oltre alle certificazioni ISE con valore pari a 0, anche quelle con un valore incongruo rispetto al canone di locazione per il quale viene richiesto il contributo, precisando che per ISE incongruo si intende un valore inferiore o uguale al canone annuale, al netto degli oneri accessori.
4. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.
5. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 4 **Articolazione delle graduatorie.**

1. I soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti minimi indicati all'art. 1, saranno collocati in una specifica graduatoria comunale, in due successive distinte sezioni, denominate Fascia "A" e Fascia "B", ed all'interno di ciascuna fascia, in base alla decrescente percentuale dell'incidenza canone/ISE.

2. In caso di parità, l'ordine verrà assegnato con riferimento all'importo del canone di locazione più elevato.

Art. 5

Formazione e pubblicazione della graduatoria.

a) Istruttoria delle domande:

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

b) Formazione della graduatoria generale:

- Il Comune, successivamente alle scadenze fissate dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine stabilito dal precedente art. 4).
- La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio Telematico del Comune.
- Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduatoria provvisoria ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
- Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione Comunale entro il termine di 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio Telematico.
- La Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del Bando stesso.
- La graduatoria generale definitiva formulata ed approvata nei modi stabiliti dal presente Bando viene inviata alla Regione Toscana entro e non oltre il termine **del 30 novembre 2022**.
- La graduatoria generale definitiva sarà pubblicata all'Albo Pretorio Telematico.
- Nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, protezione dei dati personali e tutela delle fasce deboli i beneficiari saranno identificati nella graduatoria attraverso un codice univoco che verrà comunicato dopo la presentazione della domanda.

Art. 6

Durata del contributo.

I concorrenti avranno diritto, se in possesso dei requisiti richiesti dal Bando, ad un contributo annuo riferito al periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, o determinato dalla validità del contratto, se inferiore all'anno.

Art. 7

Calcolo del contributo

1. Il contributo massimo attribuibile a ciascun richiedente sarà calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sul valore ISE del nucleo familiare, secondo le modalità che seguono :
 - a. per la Fascia A, in una somma tale da ridurre l'incidenza canone/ISE al 14%, e comunque fino ad un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
 - b. per la Fascia B, in una somma tale da ridurre l'incidenza canone/ISE al 24%, e comunque fino ad un massimo arrotondato di € 2.325,00;
 - c. rapportando l'entità massima, come sopra determinata al periodo di effettiva validità del contratto, calcolato in mesi interi.
2. Il contributo massimo attribuibile, allo scopo di soddisfare il più alto numero possibile di richiedenti inseriti utilmente nella graduatoria alla Fascia A, potrà essere ricalcolato

attraverso una riduzione in una uguale percentuale, **fino ad un importo comunque non inferiore al 50% del contributo massimo**;

3. In ogni caso, l'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00, da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo;
4. Il Comune che bandisce provvederà al pagamento del contributo agli aventi diritto, nei limiti e con le modalità di cui al presente Bando, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Art. 8 Erogazione del contributo.

1. I contributi, calcolati con le modalità di cui al precedente articolo, saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue, assegnate dalla Regione Toscana ed eventualmente integrate dal Comune di Campiglia Marittima.
2. I contributi attribuibili ai cittadini richiedenti utilmente collocati nella graduatoria alla Fascia B, saranno erogati solo nel caso in cui, soddisfatta interamente la Fascia A della graduatoria, risultino ancora somme disponibili;
3. La collocazione nella graduatoria non comporta perciò automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Art. 9 Presentazione delle attestazioni di pagamento

1. Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate;
2. Tutti i partecipanti al Bando sono tenuti a presentare entro e non oltre il **15.01.2023** la documentazione attestante i pagamenti dei canoni di locazione sostenuti nel corso del 2022, secondo una delle seguenti modalità:
 - a. Consegna delle copie delle ricevute di pagamento dell'affitto relative all'anno 2022;
 - b. Consegna delle copie dei bonifici bancari/postali, attestanti il pagamento dell'affitto relative all'anno 2022;
 - c. La dichiarazione rilasciata dal proprietario, attestante il pagamento dell'affitto, relative all'anno 2022, corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso;
3. Il Comune provvede:
 - a corrispondere i contributi assegnati, fino ad esaurimento delle risorse nel rispetto del limite di cui all'art 7, secondo le consuete modalità di pagamento della Ragioneria Comunale;
 - a non liquidare i contributi assegnati agli aventi diritto che non abbiano presentato, nei tempi stabiliti, la documentazione comprovante l'effettuazione dei pagamenti dei canoni di locazione dovuti.
4. I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.
5. In caso di morosità il contributo verrà erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Art. 10

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere compilata unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Campiglia Marittima (LI) disponibili presso l'Ufficio Sicurezza Sociale e reperibili all'esterno della Delegazione Comunale di Venturina Terme. Sono inoltre scaricabili dal sito internet www.comune.campigliamarittima.li.it.
2. Il modulo, debitamente sottoscritto, ai sensi di legge, corredato di tutta la necessaria ed idonea documentazione, dovrà pervenire al Comune di Campiglia Marittima (LI) dal giorno **lunedì 29/08/2022 a venerdì 09/09/2022 entro le ore 13,00 (termine perentorio)**.
3. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente avviso, mediante le dichiarazioni previste dal modulo di domanda.
4. La domanda, debitamente sottoscritta, entro e non oltre il termine di cui sopra, potrà essere:
 - consegnata presso lo sportello dell'Ufficio Scuola e Sicurezza Sociale, Delegazione Comunale di Venturina Terme, Largo della Fiera, n. 3, o presso Palazzo Comunale, Via Roma, n. 5, **esclusivamente con prenotazione appuntamento al n. 0565/839223**;
 - essere inviata alla seguente mail contributoaffitto@comune.campigliamarittima.li.it con oggetto "BANDO CONTRIBUTI AFFITTO ANNO 2022";
 - essere inviata tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo istituzionale del Comune di Campiglia M.ma: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it con oggetto "BANDO CONTRIBUTI AFFITTO ANNO 2022";
 - essere inviata, accompagnata da copia di un documento valido d'identità del richiedente, per raccomandata A.R. al Comune di Campiglia Marittima (LI);

E' specificato che NON FARA' FEDE il timbro dell'ufficio postale accettante e che il recapito dell'istanza, in qualsiasi modo avvenga, non sarà accettato oltre il termine perentorio di cui sopra.

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del richiedente il contributo, in corso di validità.

Per avere informazioni e assistenza per la compilazione delle domande è possibile rivolgersi al Comune di Campiglia M.ma telefonando al seguente numero: 0565 839206 (Ufficio Sicurezza Sociale).

Art. 11

Trattamento dei dati personali

I partecipanti al Bando sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. sul trattamento dei dati personali, che:

- i dati raccolti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate nell'ambito dei procedimenti d'assegnazione dei contributi finanziari, di cui al presente bando;
- i dati richiesti nella/e domanda/e devono essere obbligatoriamente indicati per non incorrere in un'esclusione dal/i bando/i;
- i dati in possesso dell'amministrazione potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal Codice.
- i dati finali necessari alla formulazione delle graduatorie sono pubblici;

– presso il Comune, Ufficio “Sicurezza Sociale”, Via Roma 5 – Campiglia Marittima (LI)
l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo.

Art. 12

Casi particolari

1. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 13

Controlli

1. I Comuni effettuano i controlli circa l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando.
2. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori.
3. Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Art. 14

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, è fatto riferimento alla normativa citata in premessa.

Campiglia Marittima, 12/08/2022

F. to Il Dirigente del Settore 2
Servizi Socio Assistenziali
Dr. FRANCESCO CALZARETTA